



Allegato alla delibera n. 10 del 16 dicembre 2009

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

esaminate e condivise le proposte della Commissione Consiliare per l'attuazione del Regolamento per la formazione professionale continua finalizzate alla predisposizione di un testo unificato (contenente anche integrazioni e modifiche) delle precedenti delibere n. 12 del 12.9.2007, n. 7 del 10.10.2007, n. 7 del 17.10.2007 e n. 12 del 14.11.2007

approva il seguente

REGOLAMENTO

**per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
degli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze**

Articolo 1

Dovere di formazione professionale continua

1 - Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l'avvocato realizza in autonomia nell'ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

2 - Ogni iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze ha il dovere deontologico, con particolare riguardo ai settori di propria competenza ed esercizio professionale, di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale continua nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3 - L'adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Articolo 2

Decorrenza, durata e contenuto

del dovere di formazione professionale continua

1 - Il dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 decorre dalla data di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni iscritto all'albo degli avvocati ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione.

E' consentito il riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo.

2 – Definizioni:

- credito formativo: ogni ora di partecipazione agli eventi formativi attribuisce n. 1 credito formativo, secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 seguenti
- formazione generale: la formazione cui sono tenuti tutti gli iscritti, senza limitazione o vincolo
- formazione di competenza: la formazione cui sono tenuti gli iscritti che intendano indicare i settori di attività prevalente ai sensi dell'art. 17 bis Codice deontologico.
- formazione deontologica/ordinamentale: la formazione cui sono tenuti tutti gli iscritti in materia di deontologia ed ordinamenti

3 – Formazione generale. L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo che si consegue secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 ed il dovere di cui al precedente comma 1 si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4 – Formazione di competenza. In alternativa, l'iscritto all'albo, che, con qualunque modalità consentita ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, intenda fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3 - previo rilascio da parte del Consiglio dell'Ordine dell'attestazione di cui all'art. 5, comma 1 – deve conseguire, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di trenta crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno dieci devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo; a tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

5 – Formazione deontologica/ordinamentale. Inoltre ogni iscritto all'albo deve conseguire nel triennio almeno quindici crediti formativi derivanti da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto, in via esemplificativa, gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e ,la deontologia, le normative sulla privacy e l'antiriciclaggio, la gestione e l'organizzazione dello studio legale.

Articolo 3

Eventi formativi

1 - Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua la partecipazione effettiva a:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) commissioni consiliari, gruppi di lavoro o commissioni di studio - istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale – che siano espressamente qualificati idonei ai sensi del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento.

Allo stato, sono considerate *commissioni consiliari* ai fini di cui sopra: il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione di cui al successivo art. 6, comma 2; il Comitato di Redazione (rivista e sito internet) del Foglio del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Firenze; il Comitato di Redazione del sito internet della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione praticanti, quanto agli avvocati incaricati dello svolgimento dell'attività di tutori.

La partecipazione effettiva dei singoli componenti ai suddetti organismi, attestata dal presidente e/o responsabile e/o coordinatore degli stessi, attribuisce n. tre crediti formativi di cui all'art. 2 comma 5 per ogni anno di partecipazione.

c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine di Firenze ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

2 - La partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo, a condizione che essi eventi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, anche tramite la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, o dal Consiglio Nazionale Forense o dalle Associazioni Forensi che partecipano alla Commissione Consiliare di cui al successivo art. 6, comma 2, lettera d) ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale, oppure - se organizzati da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati - sempre che i relativi eventi siano stati preventivamente accreditati, dal Consiglio dell'Ordine di Firenze o dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

3. In ogni caso, la partecipazione agli eventi formativi aventi ad oggetto, in tutto od in parte, la deontologia e l'ordinamento forense, organizzati in ambito territoriale da soggetti diversi dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, attribuisce i crediti formativi di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento, a condizione che l'evento o la sezione di questo, relativa alla deontologia e all'ordinamento forense, sia stato preventivamente accreditato dal Consiglio dell'Ordine, secondo i principi stabiliti nei commi 5 e 6 del presente articolo ed acquisito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare per la Formazione Professionale Continua, istituita a norma dell'art. 6, comma 2, escludendosi la possibilità di formazione del silenzio assenso.

4. La partecipazione ad un evento, che ha ad oggetto la deontologia e l'ordinamento forense organizzato in altro circondario da soggetti diversi dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale o da un Ente da quest'ultimo costituito per svolgere attività formativa, può attribuire all'interessato, che ne faccia richiesta, i crediti di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento, nella misura determinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, acquisito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare per la Formazione Professionale Continua.

5 - L'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati previa presentazione di una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell'Ordine potrà avvalersi di tutti i parametri che saranno ritenuti idonei a rilevare, nel singolo caso al suo esame, l'idoneità dell'evento a costituire un momento potenzialmente utile per la formazione professionale degli avvocati sia con riguardo ai requisiti soggettivi di organizzatori e destinatari dell'evento sia con riferimento alla qualità scientifica e/o alla serietà attribuibili oggettivamente ai contenuti dello stesso.

6 - Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine richiede, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. Tuttavia, laddove al termine dell'istruttoria sono ritenute sussistenti ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accreditamento viene effettuata al richiedente comunicazione di preavviso del diniego con la quale viene concesso termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare le proprie osservazioni. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino alla presentazione delle osservazioni richieste. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ove negativo, motiva succintamente le ragioni del diniego di accreditamento e quelle del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente fornite.

7 - In caso di silenzio protratto oltre il sessantesimo giorno dalla domanda, dal deposito delle informazioni e della documentazione richieste o dalla presentazione delle osservazioni, l'accREDITAMENTO si intende concesso.

Art. 4

Attività formative

1 - Integrano assolvimento del dovere di formazione professionale continua le sotto elencate attività, alle quali vengono riconosciuti i seguenti crediti che, per ogni anno, sono utilmente computabili entro i limiti massimi sotto indicati

| | <i>Attività formative</i> | <i>Crediti attribuiti</i> | <i>Limiti massimi annuali</i> |
|----|--|---------------------------|-------------------------------|
| a) | Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3, accreditati dagli Ordini Forensi o dal Consiglio Nazionale Forense | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |
| b) | Relazioni o lezioni nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Scuole Forensi, nei Seminari e Corsi di formazione per l'accesso e l'iscrizione in Elenchi o Registri. | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |
| c) | Nota a sentenza firmata in materia giuridica pubblicata su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche on line | 3 crediti | 3 crediti |
| d) | Articoli, saggi e contributi in materia giuridica, contenuti in opere collettanee o pubblicati su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche on line | 6 crediti | 6 crediti |
| e) | Monografie | 10 crediti | 10 crediti |
| f) | Docenze in materie giuridiche tenute in Istituti universitari o in Enti equiparati | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |
| g) | Relazioni negli eventi formativi indicati nel comma 3 del presente articolo | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |

2 - A richiesta documentata dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, quali attività ritenute idonee ad assolvere il dovere di formazione professionale continua, relazioni e lezioni di contenuto giuridico, tenute in Corsi, Seminari o Master non compresi negli eventi descritti negli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, eventualmente attribuendo fino ad un massimo di 5 crediti annuali.

3 - Integrano, altresì, adempimento del dovere di formazione professionale continua:

a) l'attività individuale di studio e di aggiornamento non preventivamente accreditata (Corsi, Seminari, Master, Convegni, Conferenze svoltisi anche all'estero), alla quale il

Consiglio dell'Ordine si riserva di attribuire, sulla base della documentazione fornita dall'interessato, crediti fino ad un massimo di 5 per ogni anno.

b) la partecipazione ad attività collettive di studio ed aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale in conformità a quanto previsto nei commi successivi.

4 - Le attività indicate nella lettera b) del comma 3 potranno essere riconosciute idonee ad assolvere il dovere di formazione professionale soltanto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'evento formativo deve essere organizzato nell'ambito della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze da almeno tre avvocati che esercitano la professione in forma individuale, che abbiano domicili professionali diversi, ovvero da tre associazioni costituite da avvocati o multidisciplinari, ancorché i professionisti o le associazioni tra professionisti, organizzatori dell'evento, siano iscritti in Albi circondariali diversi; in tal caso, gli organizzatori hanno l'obbligo di indicare l'Albo a cui sono iscritti e deve essere indicata la sede di svolgimento dell'evento.

b) all'evento devono aderire e partecipare non meno di dieci avvocati iscritti all'Albo a cui appartiene l'organizzatore ovvero in altri Albi nazionali e le relazioni devono essere tenute da almeno due degli avvocati o dei membri delle associazioni professionali organizzatori;

c) l'organizzatore è tenuto ad inviare almeno quarantacinque giorni prima dell'evento il programma formativo, accompagnato da una relazione esplicativa, indicando il contenuto dell'iniziativa, il nome dei relatori ed il loro curriculum professionale e didattico;

d) ad un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze deve essere consentito, in ogni momento, di compiere verifiche per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa programmata e la reale presenza del numero minimo di partecipanti;

e) alla partecipazione all'evento saranno attribuiti crediti formativi soltanto se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze avrà accreditato l'iniziativa con delibera, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3 di questo Regolamento;

5 - La partecipazione all'evento formativo di cui al comma 4 attribuisce n. 1 credito per ogni ora di effettiva partecipazione.

Art. 5

Adempimenti degli iscritti

1 - L'iscritto all'albo deve redigere apposita relazione sintetica (vedi allegato A) contenente autocertificazione circa la partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 nonché delle attività svolte ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, da custodire ai fini delle eventuali verifiche; viceversa, qualora egli abbia necessità di conseguire dal Consiglio dell'Ordine l'attestazione formale di aver adempiuto all'obbligo di formazione professionale continua di cui al presente regolamento, dovrà depositare la suddetta relazione presso la Segreteria dell'Ordine.

2 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti.

3 - Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine richiede l'integrazione della relazione depositata con chiarimenti e documentazione comprovante quanto oggetto della relazione

autocertificata; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti e di deposito della documentazione.

Art. 6

Attività del Consiglio dell'Ordine

1 - Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal presente regolamento.

2 - Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, ogni altro compito di sua competenza previsto dal presente regolamento avvalendosi di Commissione Consiliare composta:

- a)** dal Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che la convoca e la presiede;
- b)** dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c)** da un altro componente il Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
- d)** dagli avvocati designati dai legali rappresentanti, in numero di uno per ciascuna, delle seguenti Associazioni Forensi operanti nel Foro di Firenze: Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, Associazione Avvocati Giuslavoristi della Toscana; Associazione Giustizia Arbitrale, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – Sezione Toscana, Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze, Avvocatura Indipendente, Camera Penale di Firenze, Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana – ANF e Società Toscana Avvocati Amministrativisti, Associazione Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana, Osservatorio per il diritto di famiglia – Sezione Toscana.

3 - La Commissione Consiliare determina in autonomia le regole per il proprio funzionamento fermo che per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre componenti.

Art. 7

Esoneri

1 - Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto, anche parzialmente, determinando contenuto, tempi e modalità, dal dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1:

- a)** nei casi di grave malattia o infortunio od altre condizioni personali, quali a titolo esemplificativo gravidanza a rischio o adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, ovvero nei casi di interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- b)** in caso di iscrizione all'albo da oltre quaranta anni, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

2 - Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, esonera l'iscritto in caso di parto o adozione dal giorno dell'evento al compimento di un anno di età del figlio. L'esonero viene riconosciuto alla madre o in alternativa al padre.

3 - L'esonero di cui ai commi 1 e 2 decorrerà dalla data di concessione allo spirare del termine finale indicato dal Consiglio dell'Ordine stesso. Allorché l'esonero si riferisca a periodi frazionati di uno o più anni solari, il dovere di formazione professionale si riterrà così adempiuto: conseguimento dei 2/5 dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia superiore a sei mesi; conseguimento dei 3/5 dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia inferiore o uguale a sei mesi.

4 - E' esonerato automaticamente l'iscritto che rivesta l'incarico di componente le Commissioni di esame di abilitazione alla professione di Avvocato, nei seguenti termini:

- esonero totale dall'obbligo formativo generale di cui all'art. 2 comma 3 di questo regolamento dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la prova scritta

- esonero di un terzo dall'obbligo formativo in materia deontologica/ordinamentale, di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento

5 - E' esonerato automaticamente dal dovere di formazione di cui all'art. 2, comma 5 l'iscritto che ricopre l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana durante tutto il periodo della carica e per il triennio successivo alla scadenza della stessa.

Art. 8

Disciplina transitoria

1 - Per il triennio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 4 è ridotto alla metà, rimanendo invece invariato il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2 commi 4 e 5.

2 - Per gli avvocati già iscritti all'albo alla data del 14 novembre 2007 il termine di decorrenza del dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 è fissato al 1° gennaio 2008.

3 - E' consentito l'accreditamento per la partecipazione agli eventi e per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 svolti a decorrere dal 1 settembre 2007; i relativi crediti formativi hanno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

4 - Per il triennio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 è esonerato dal dovere di formazione di cui all'art. 2, comma 5 l'iscritto che nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento abbia ricoperto l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.